

Proposta di REGOLAMENTO DI GESTIONE E ACCESSO AL FONDO PEREQUATIVO COMITATI

ART 1 - COMPOSIZIONE DEL FONDO

1. Per ogni singola tessera emessa o rinnovata presso le sedi delle associazioni affiliate, viene trattenuto l'importo di 0.50 centesimi di euro che viene destinato al fondo oggetto del presente regolamento.
2. L'ufficio del nazionale, nell'emissione del documento economico che indica mensilmente all'associazione affiliata il dovuto, prevede una specifica voce di dettaglio dalla quale si evince l'ammontare con il quale l'associazione affiliata sta contribuendo al fondo
3. Il consiglio nazionale, ogni anno, sulla base dei dati del tesseramento dell'anno precedente a quello in cui si approva il bilancio, in sede di bilancio preventivo, stanZIA gli importi necessari al funzionamento del fondo, calcolati sulla base della somma della cifra massima che tutti i comitati aventi diritto possono richiedere.
4. Nel bilancio preventivo 2011 il consiglio nazionale, per il funzionamento del fondo, stanZIA la cifra di € 69.400.

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO

1. Possono accedere al fondo solo i Comitati provinciali con meno di 6000 soci e in regola con tutti gli obblighi associativi e che abbiano trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione il bilancio provinciale al tesoriere nazionale, così come da statuto.
2. Non posso accedere al fondo i comitati che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 6 (Decadenza dall'accesso al fondo)

ART. 3 - LIMITI DI ACCESSO

1. Ogni comitato provinciale con più di 2000 soci ma meno di 6000 può beneficiare di una cifra massima pari a 0.50 €cent per tessera, relativi alle tessere emesse o rinnovate nei confronti di socie e soci residenti nella provincia di competenza del comitato provinciale iscritti presso le associazioni affiliate sul territorio nazionale, moltiplicati per il numero di tessere emesse o rinnovate dalle associazioni affiliate sul territorio nazionale nei confronti di socie e soci residenti nella provincia di competenza del comitato provinciale. Sono esclusi da questo calcolo i soci e le socie che hanno sottoscritto o rinnovato la tessera direttamente presso il comitato provinciale.

2. Ogni comitato provinciale può altresì beneficiare di una cifra massima pari a 0.50 €cent per tessera, relativi alle tessere emesse o rinnovate nelle sedi delle associazioni affiliate sul territorio nazionale nei confronti di socie e soci che richiedono di essere assegnati nella provincia di competenza del comitato provinciale.
3. Sono esclusi ai fini del computo dell'ammontare massimo del finanziamento erogabile le tessere emesse e rinnovate nei confronti di soci assegnati presso altre province di competenza del comitato provinciale e le tessere emesse o rinnovate dal comitato stesso.
4. I comitati con meno di 2000 soci assegnati oltre a poter beneficiare degli importi di cui agli artt. 1 e 2 possono richiedere l'integrazione del proprio finanziamento con fondi resisi disponibili dalla mancata richiesta da parte di altri comitati e per le province non coperte da alcun comitato provinciale nella misura massima complessiva di un importo pari al totale dell'ammontare del fondo calcolato sommando tutte le quote 0.5 di tutte le province italiane, ad esclusione di quelle in cui sono presenti comitati con più di 6000 soci, diviso per il numero di comitati provinciali e promotori esistenti al momento della richiesta.

ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

1. I comitati interessati ad accedere al fondo devono farne richiesta annuale, previa delibera dell'assemblea ordinaria delle socie e dei soci, al Presidente del Consiglio nazionale, al fine di sottoporre la richiesta all'approvazione del primo consiglio nazionale utile.
2. Nella richiesta da inviare al presidente del consiglio nazionale, il comitato provinciale deve specificare come intende spendere la cifra che richiede, attestandosi su una cifra massima calcolata sulla base del comma 2 articolo 7 del regolamento ed entro il limite massimo fissato dall'articolo 3. Nella richiesta inoltre i fondi vanno richiesti vincolandoli ai casi di ammissibilità di spesa di cui all'articolo 8.
3. Il consiglio nazionale nel valutare la richiesta tiene conto del bilancio del comitato provinciale e dell'effettiva necessità di quest'ultimo di ricevere i fondi.

ART. 5 - OBBLIGHI DEI COMITATI BENEFICIARI DEL FONDO

1. Oltre all'obbligo di inviare i bilanci al tesoriere nazionale entro 30 giorni dalla loro approvazione, i comitati che beneficiano del fondo, devono darne specifica evidenza all'interno dei propri bilanci con una voce dettagliata dalla quale si deduca in modo chiaro come il finanziamento del fondo perequativo sia stato speso in sede di bilancio consuntivo o come si intende spendere in sede di bilancio preventivo.

2. Le spese effettuabili con i fondi di cui al presente regolamento sono unicamente quelle previste dall'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 6 - DECADENZA DALL' ACCESSO AL FONDO

1. I comitati che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento decadono dalla possibilità di accedere nuovamente al fondo, fino all'insediamento di un nuovo gruppo dirigente.

ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI

1. I comitati in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento e la cui richiesta di accesso è stata valutata positivamente dal consiglio nazionale, fanno richiesta di liquidazione al tesoriere nazionale, il quale verifica l'importo da trasferire al comitato provinciale e che esso sia compatibile con i termini di cui al presente regolamento e liquidabile secondo le disponibilità di cassa.
2. In caso di non disponibilità momentanea di cassa, le richieste di liquidazione vengono regolate secondo il criterio della richiesta cronologica, bilanciato dal principio di massima efficienza della spesa.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile nazionale del tesseramento comunica ad ogni comitato provinciale il numero totale dei soci che gli sono stati assegnati dalle associazioni affiliate relativamente ai soci competenti per provincia di residenza o che hanno scelto all'atto dell'iscrizione di essere assegnati a quella provincia. Nel dare questa comunicazione, il responsabile nazionale del tesseramento specifica il numero dei soci iscritti direttamente presso il comitato provinciale e il numero dei soci iscritti presso le associazioni affiliate ed assegnati al comitato sulla base del criterio della residenza o richiesta di assegnazione.
4. Sulla base della richiesta valutata positivamente dal consiglio nazionale, il tesoriere nazionale invia al Presidente del comitato provinciale un documento riepilogativo con gli importi che è possibile liquidare e ne propone la modalità di trasferimento (bonifico o assegno non trasferibile intestato al comitato provinciale).
5. Verificata la congruità degli importi tra tesoriere nazionale e presidente di comitato, il primo invia in via definitiva gli importi al comitato provinciale, il quale si assume gli obblighi di rendicontazione e trasparenza di cui al presente regolamento, pena la non accessibilità al fondo e la restituzione degli importi versati.

ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese che possono essere effettuate con i trasferimenti del fondo perequativo sono unicamente quelle rientranti nel presente articolo.

2. Sono ammissibili le spese per registrazione degli statuti, incluse le imposte regionali di registro e le marche da bollo. Per queste ultime, non esistendo lo scontrino fiscale o altra forma di ricevuta, ai fini della rendicontazione, farà fede la fotocopia conforme dello statuto o dell'atto registrato, recante le suddette marche da bollo, obliterate dall'agenzia dell'entrate competente.
3. Sono ammissibili le spese per le utenze telefoniche e di connettività internet che prevedono un canone fisso per le chiamate nazionali e tariffe flat per internet. Non sono in alcun modo ammissibili le spese per l'eventuale traffico telefonico generato.
4. Sono ammissibili le spese per le utenze elettriche, nella misura massima di € 50 mensili.
5. Sono ammissibili le spese per i tributi locali (TARSU, ici, etc.)
6. Sono ammissibili, qualora possano essere compiutamente documentate e giustificate, tutte le spese di trasporto, sostenute dai componenti dei consigli direttivi o loro delegati che si recano in missione in altra provincia, assegnata al comitato, per le iniziative relative alla costituzione o individuazione di comitati promotori o per analoghe spese relative a coloro i quali esercitano funzioni di commissario.
7. Sono ammissibili le spese per materiale di cancelleria, casalinghi e materiale di consumo per l'ufficio.
8. Sono ammissibili le spese relative a materiale pubblicitario di stampa quali manifesti, fotocopie, opuscoli informativi, flyers, volantini e banner. Non sono invece ammissibili le spese di promozione su canali web, volendosi optare per forme di pubblicità gratuite quali social network ed email.
9. Sono ammissibili le spese per affitti di sedi proprie dei comitati o contributi all'affitto nel caso di comitati ospitati presso sedi di altre associazioni.
10. Eventuali spese non indicate nel presente articolo sono ammissibili, in casi di comprovata e particolare urgenza e necessità, previa autorizzazione scritta del tesoriere nazionale.

Firmatari: Fabrizio Sorbara